

## **REGOLAMENTO ALBO FORNITORI DELLA FIDS**

### **ART. 1 – PREMESSA E DEFINIZIONI**

La FIDS istituisce il proprio Albo Fornitori e con il presente Regolamento individua i criteri e le modalità di gestione dello stesso.

L'avviso dell'aggiornamento dell'Albo Fornitori della FIDS, il presente regolamento e la modulistica di cui al successivo art.4 saranno pubblicati sul sito internet [www.federanza.it](http://www.federanza.it)

Nel presente documento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- **FIDS o FEDERAZIONE**

Federazione Italiana Danza Sportiva in persona del Legale Rappresentante, con sede a Roma Stadio Olimpico – Curva Sud.

- **COMMISSIONE**

Commissione scelta ditte.

- **FORNITORE/I**

Persone fisiche e giuridiche che richiederanno l'iscrizione all'Albo Fornitori.

- **ALBO FORNITORI o ALBO**

Consiste in un elenco, denominato "Albo dei Fornitori della FIDS", di imprese e/o imprenditori, di liberi professionisti singoli o associati, di consorzi ritenuti idonei, sulla base di quanto indicato dal presente Regolamento, per provata specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni e/o servizi nonché all'esecuzione di lavori necessari al funzionamento della FIDS e di eventuali altri organismi e/o società ad essa collegati.

- **REGOLAMENTO**

È il presente documento denominato "Regolamento Albo Fornitori della FIDS".

### **ART. 2 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla FIDS per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla normativa vigente in materia, delle procedure negoziate e/o delle procedure di acquisizione in economia dirette all'affidamento di forniture e/o servizi e/o lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della Federazione.

Sono ammessi alla presente procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

1. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;

2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
4. I liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815 e s.m.i.;
5. Le società di professionisti;
6. Le società di ingegneria;
7. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Resta inteso che, in riferimento ai soggetti di cui ai precedenti numeri dal 4 al 7, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi che saranno affidati dalla FIDS all'esito delle singole procedure per la scelta del contraente all'uopo indette, dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di iscrizione con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

I soggetti iscritti all'Albo dei Fornitori sono classificati in categorie e sottocategorie, in relazione alla tipologia di lavori, forniture e/o servizi oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

La diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni, la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FIDS in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza. La Federazione si riserva la facoltà di invitare i soggetti iscritti, taluni di essi, e/o altri soggetti in relazione alle peculiarità di ciascuna delle prestazioni da affidare.

### **ART. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione all'Albo;
2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni o non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
3. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
4. nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;
6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
7. non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
8. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31/05/1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

9. osservanza o non assoggettabilità alle prescrizioni di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68 (diritto al lavoro dei disabili);
10. non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o di ogni altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
11. non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art.1-bis, comma 14, della legge n.383/2001 e s.m.i. o che, nel caso se ne siano avvalsi i soggetti richiedenti, abbiano concluso il procedimento di emersione;
12. non essere incorsi, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando (o della data di richiesta di iscrizione all'Albo), nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D.Lgs. n.286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
13. possedere adeguata e documentata capacità economica, finanziaria e tecnica per ciascuna categoria merceologica cui il fornitore intende iscriversi;
14. essere in possesso della PEC – Posta Elettronica Certificata.

#### **ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

Ogni fornitore che vorrà richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà inoltrare la richiesta e la documentazione necessaria alla FIDS tramite PEC ([federdanza@pec.it](mailto:federdanza@pec.it)) o raccomandata AR.

Il modulo di domanda e la documentazione necessaria e obbligatoria per l'iscrizione, a pena di inammissibilità, devono essere conformi all'Allegato 1.

I fornitori interessati potranno presentare domanda in ogni momento dell'anno solare.

Al fornitore, nel corso del procedimento di iscrizione, potrà essere richiesta la prova del possesso di ogni requisito, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione (es.certificati di regolare esecuzione di contratti stipulati, bilanci aggiornati ecc.).

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI ACCERTAMENTO**

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori saranno soggette ad esame insindacabile da parte della FIDS, che valuterà la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta e i requisiti di capacità economico-finanziaria.

A tal fine la Federazione valuterà in particolare i seguenti elementi: integrità del capitale sociale, il cui valore deve rispettare i limiti previsti dal Codice Civile; l'entità del patrimonio netto il cui valore deve essere non inferiore al capitale sociale; il rapporto, tra le immobilizzazioni finanziarie più cassa più crediti a breve, ed i debiti a breve.

La qualità dei beni e dei servizi offerti sarà desunta, preferibilmente, da certificazione ISO o da certificazione equipollente, e dal livello delle referenze che la ditta sarà invitata a fornire mediante la compilazione del modulo di iscrizione.

La valutazione della domanda sarà eseguita **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione.

In caso di esito positivo, il fornitore verrà iscritto all'Albo Fornitori e allo stesso verrà data comunicazione tramite PEC.

In caso di esito negativo, ai fornitori non verrà inviata nessuna comunicazione.

#### **ART. 6 – DECORRENZA, VALIDITÀ E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI**

L'iscrizione ha **validità fino al 31 Dicembre del terzo anno successivo alla data di iscrizione** ed è soggetta a rinnovo pena la cancellazione.

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione il fornitore dovrà presentare, **entro 30 (trenta) giorni successivi** alla scadenza, espressa domanda di rinnovo secondo le modalità previste e la richiesta dovrà essere conforme all'allegato 2.

#### **ART. 7. VARIAZIONI INTERVENUTE**

Nel caso in cui intervengano variazioni nei requisiti di cui all'art.3, i fornitori iscritti dovranno aggiornare le informazioni e le dichiarazioni già rese in fase di domanda di iscrizione, **entro 45 (quarantacinque) giorni** dall'intervenuta variazione tramite il sito internet della Federazione.

#### **ART. 8 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI**

FIDS disporrà la sospensione dell'iscrizione all'Albo **per un anno** nei seguenti casi:

- quando il Fornitore non abbia risposto, a seguito di invito, per 3 (tre) volte consecutive;
- quando il Fornitore si renda responsabile di una inadempienza contrattuale;
- quando il Fornitore abbia in corso un contenzioso giudiziale o extra giudiziale con FIDS o con altro organismo ad essa collegata. In tal caso la sospensione avrà luogo fino al termine del procedimento stesso.

FIDS disporrà la cancellazione del Fornitore dall'Albo per:

- a. falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- b. mancata risposta per tre inviti nel corso di un anno di iscrizione;
- c. risoluzione per inadempimento contrattuale;
- d. perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione di cui all'art.3;
- e. espressa richiesta da parte del Fornitore.

L'avvenuta sospensione o cancellazione sarà comunicata al Fornitore tramite PEC o in mancanza con raccomandata A/R.

La sospensione e la cancellazione hanno decorrenza dalla data del provvedimento.

A seguito di cancellazione la richiesta per una nuova iscrizione non potrà essere presentata prima che siano decorsi **24 mesi dalla data del provvedimento.**

#### **ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

FIDS, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n.196/2003, titolare dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai soli fini dell'iscrizione all'Albo e dello svolgimento delle procedure di affidamento e verranno trattati in modo da garantirne la loro sicurezza e la riservatezza.

Pertanto il Fornitore, con l'invio della domanda di iscrizione all'Albo, esprime il proprio assenso al predetto trattamento.

#### **ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI**

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale, e-mail [amministrazione@fids.it](mailto:amministrazione@fids.it)

Le richieste di ulteriori informazioni dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica al suddetto indirizzo, e sarà fornita risposta tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore.

#### **ART. 11 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Tutti i fornitori presenti nell'attuale Albo cartaceo della FIDS dovranno provvedere all'aggiornamento, secondo la procedura prevista, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento a pena di decadenza.